

PENSIONAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Le norme in tema di previdenza e pensioni emanate negli ultimi anni non hanno modificato nella sostanza la **riforma Fornero**, in vigore dal 2012, ma hanno introdotto forme di flessibilità per l'accesso alla pensione, senza aggiungere ulteriori penalizzazioni o riduzioni dell'assegno pensionistico.

Con la Manovra finanziaria del 2020 la pensione **Quota 100** resta invariata fino al 31/12/2021. Vengono inoltre prorogate fino al 31/12/2020 sia l'**Opzione Donna**, che consente di andare in pensione anticipata alle lavoratrici dipendenti che compiono **58 anni** entro il 31 dicembre 2019, avendo alla stessa data anche **35 anni** di contributi, sia l'**APE sociale**, l'anticipo pensionistico che permette di ritirarsi dal lavoro con **30 o 36 anni** di contributi a determinate categorie di lavoratori (personale in particolari condizioni di disagio o addetto a mansioni gravose e usuranti).

Per il **2021** si prevede una corposa riforma generale del sistema pensionistico, da definire al tavolo con le parti sociali.

REQUISITI PER LA PENSIONE

Può cessare dal servizio e accedere al trattamento pensionistico con decorrenza **1° settembre 2020**, il personale della scuola che entro il **31/12/2020** possiede uno dei seguenti requisiti (anagrafici e contributivi):

CESSAZIONE VOLONTARIA		
Tipo di pensione	Destinatari	Requisiti anagrafici e contributivi
PENSIONE DI VECCHIAIA	Donne e Uomini	Entro il 31/8/2020 : almeno 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.
PENSIONE ANTICIPATA	Donne	Entro il 31/12/2020 : almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età.
	Uomini	Entro il 31/12/2020 : almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età.
PENSIONE QUOTA 100	Donne e Uomini	Entro il 31/12/2020 : almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di anzianità contributiva.
OPZIONE DONNA	Donne	Entro il 31/12/2019 : almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.

Per ottenere l'anzianità contributiva necessaria si possono **cumulare i periodi** contributivi non coincidenti presenti in due o più gestioni previdenziali dell'INPS.

La pensione **Quota 100 non è cumulabile** con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, ma soltanto con redditi di lavoro occasionale per un massimo complessivo di 5.000 euro lordi annui. Tale divieto cessa al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Il personale femminile ha la facoltà di accedere alla pensione con **Opzione Donna** a condizione che opti per il calcolo della pensione col sistema **interamente contributivo**. In questo caso non è ammesso il **cumulo**; perciò i **35 anni** di contributi richiesti (effettivamente versati) devono essere presenti nell'ultima gestione previdenziale (INPS Gestione Dipendenti Pubblici).

DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E DI PENSIONE

La domanda di **cessazione dal servizio** (e l'eventuale revoca) deve essere presentata esclusivamente tramite **POLIS istanze on line**, disponibile sul sito web del MIUR entro il termine fissato da apposita circolare ministeriale.

Nella domanda di cessazione, qualora sia accertata la mancanza dei requisiti, il personale dichiara la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico, infatti, viene effettuato dalle competenti sedi territoriali dell'INPS.

La domanda di **pensione si presenta all'INPS** con una delle seguenti modalità:

- on-line accedendo al sito web dell'INPS, previa registrazione;



- tramite Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803164;
- telematica attraverso l'assistenza gratuita di un patronato.

DOMANDA DI PENSIONE E SERVIZIO PART-TIME

Coloro che entro il **31/8/2020** possiedono i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), ma non hanno ancora compiuto il **65° anno** di età, possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale trattamento di pensione (pensione più servizio part-time). Nella richiesta devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno nel caso non vi fossero le condizioni per concedere il part-time (per esempio, situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

CESSAZIONE D'UFFICIO		
Tipo di pensione	Destinatari	Requisiti anagrafici e contributivi
PENSIONE DI VECCHIAIA	Donne e Uomini	Entro il 31/8/2020 : almeno 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.
PENSIONE ANTICIPATA	Donne	Entro il 31/8/2020 : almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e almeno 65 anni di età.
	Uomini	Entro il 31/8/2020 : almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e almeno 65 anni di età.

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il personale che entro il **31/8/2020** compie **67 anni di età** ma non possiede **20 anni** di contributi può chiedere la permanenza in servizio fino alla maturazione dell'anzianità contributiva minima di 20 anni (necessari per il diritto a pensione) e in ogni caso non oltre il 71° anno di età.

Entro lo stesso termine fissato per la cessazione, gli interessati presentano in forma cartacea alla scuola di titolarità/servizio la domanda di **trattenimento in servizio**.

CALCOLO DELLA PENSIONE

La scelta di cessare dal servizio viene fatta anche tenendo conto dell'importo della pensione. Chi è interessato, verificato il diritto di accesso al pensionamento, desidera sapere l'ammontare del suo assegno. Il calcolo non sarà né facile né preciso poiché, oltre all'età e ai periodi contributivi posseduti, è necessario conoscere le retribuzioni lorde (stipendio, indennità integrativa speciale, compensi accessori) percepite annualmente a partire dal 1993. Per i periodi riscattati o ricongiunti si considerano gli stipendi iniziali della qualifica.

L'assegno di pensione, **di vecchiaia** o **anticipata**, non subisce penalizzazioni rispetto alle regole generali di calcolo. Chi cessa dal servizio percepisce quanto maturato fino a quel momento. L'assegno è comunque inferiore rispetto a quello che potrebbe maturare al compimento dell'età di vecchiaia. Cosa alquanto ovvia. Infatti, anticipando il pensionamento oltre a non versare ulteriori contributi il pensionato ha un'età più giovane e percepisce la pensione per un tempo più lungo.

L'ammontare della pensione con l'**opzione donna**, invece, si riduce in misura considerevole a causa del calcolo **interamente contributivo** anche per i periodi anteriori al 1995. Alle donne che vorrebbero utilizzare questo anticipo si consiglia di valutare la scelta con attenzione, perché l'assegno di pensione **subisce** una riduzione tra il 20 e il 30 per cento rispetto alla pensione di vecchiaia con la stessa anzianità. La riduzione è minore all'aumentare dell'età e in presenza di una più lenta crescita degli stipendi durante l'intera vita lavorativa.

UN PO' DI CALCOLI (APPROSSIMATIVI)


Oggi la maggioranza dei docenti possiede meno di **18 anni di contributi** alla data del **31/12/21995**. Per i periodi contributivi posseduti fino a questa data, la quota di pensione è calcolata con il **metodo retributivo**, ai periodi successivi si applica il meno vantaggioso **metodo contributivo**. L'ammontare della **quota di pensione contributiva** infatti dipende da diversi fattori e in particolare dall'età. A parità degli altri fattori (retribuzioni



e contributi), la perdita è maggiore in corrispondenza di un'età di pensionamento più giovane; invece, con il calcolo retributivo l'età è irrilevante.

I valori rappresentati nelle **tabelle** e **grafici** che seguono aiutano a comprendere meglio in che misura l'età influisca sull'assegno pensionistico.

Nel caso di un docente di scuola media, che ha 38 anni di contributi, si trova nella classe stipendiale 28 dal 2015 (stipendio mensile netto di 1.959 euro) e va in pensione a settembre 2020; in rapporto all'età, si ha:




Nell'ipotesi che il docente di scuola media (sempre 62 anni di età e 38 anni di contributi, classe 28) rimanesse in servizio, non considerando ulteriori aumenti stipendiali ma solo lo scatto alla classe 35 (da gennaio 2022), la pensione negli anni successivi sarebbe:

Anno	Età	Anzianità	Stipendio	Pensione
2020	62 anni	38 anni	Classe 28	1.690 euro
2021	63 anni	39 anni	Classe 28	1.750 euro
2022	64 anni	40 anni	Classe 35	1.840 euro
2023	65 anni	41 anni	Classe 35	1.900 euro
2024	66 anni	42 anni	Classe 35	1.970 euro
2025	67 anni	43 anni	Classe 35	2.030 euro
2026	68 anni	44 anni	Classe 35	2.110 euro

NOTE:

1. *Lo stipendio di riferimento è quello in vigore nel 2019 (stipendio: cl.28 1.959 euro; cl. 35 2.029 euro).*
2. *La differenza in media è di 60-65 euro per ogni anno di età e di anzianità.*
3. *Tutti gli importi sono al netto dell'IRPEF, ma comprese le addizionali.*





Viene prorogato a tutto il **2020** anche l'**APE sociale**, che si può ottenere all'età di almeno **63 anni** con un assegno d'indennità al posto della pensione.

Questo anticipo del pensionamento è rivolto a coloro che:

- si trovano in **condizioni di disagio** (assistono un familiare in condizione di grave invalidità oppure hanno un'invalidità civile almeno del 74 per cento) e possiedono un minimo di **30 anni di contributi**;
- svolgono attività particolarmente **gravose** (tra le 15 categorie previste sono compresi gli insegnanti di scuola dell'infanzia e degli asili nido) e possiedono **36 anni di anzianità contributiva**.

Per le lavoratrici madri il requisito **contributivo** viene abbassato di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.

L'assegno previdenziale, massimo **1.500 euro** lordi al mese e per 12 mensilità annue, viene corrisposto fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia quando sarà conferita l'intera pensione maturata all'atto della cessazione.

L'INPS prima certifica il diritto all'**APE sociale**; soltanto dopo l'interessato può presentare, in formato cartaceo, alla scuola di riferimento la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza **1°/9/2020**.

PENSIONE DEI LAVORATORI PRECOCI

La pensione anticipata è destinata anche ai lavoratori **precoci** che hanno raggiunto **almeno 41 anni di contributi**. In questo caso, fino al 31/12/2026, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. I lavoratori **precoci** sono quelli che prima del compimento dei **19 anni** hanno lavorato e versato i contributi per **almeno 12 mesi**, anche non continuativi.

I lavoratori della Scuola che si trovano in questa situazione sono un numero molto limitato.

Per accedere a questo tipo di pensione non basta essere lavoratori **precoci** ed aver iniziato a lavorare prima dei 18 anni di età, ma è anche necessario che sussista una delle seguenti **condizioni**:

- **assistere**, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- **avere una capacità lavorativa ridotta**, accertata come invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- **svolgere** da almeno sei anni all'interno degli ultimi sette **attività lavorative usuranti e gravose**; tra queste attività è compreso l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia.

PAGAMENTO DELLA BUONUSCITA (TFS-TFR)

Il pagamento dell'**indennità di buonuscita** (TFS o TFR) viene **congelato** fino a quando il pensionato non ha raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. Pertanto, i termini per il pagamento decorrono da quando il pensionato **avrà compiuto i 67 anni** (a cui si aggiungeranno i futuri aumenti della speranza di vita).

I pensionati pubblici, non solo quelli con quota 100, potranno chiedere subito un anticipo bancario fino a **45.000 euro**, beneficiando di un credito d'imposta per gli interessi pagati.

Sull'indennità di buonuscita, se la cessazione è **anteriore al 1°/1/2019** e a decorrere da tale data, l'**aliquota IRPEF viene ridotta** dell'1,5%, per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione, e del 3,0% per quelle corrisposte decorsi 24 mesi.